

THE SHOW MUST GO ON?

**La crisi del settore spettacolo ed intrattenimento
ai tempi della pandemia da Co-Vid 19**

A cura di: Francesco Carrozzo



**La gente è il più grande spettacolo del
mondo. E non si paga il biglietto.
(Charles Bukowski)**



La Normativa di riferimento

PUBBLICO SPETTACOLO – SAFETY & SECURITY

-R.D. 18 GIUGNO 1931

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

Art.68.-senza licenza del Questore (dal'77delComune)non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, spettacoli o pubblici trattenimenti.

Anche per le manifestazioni temporanee è necessaria la licenza del comune (Art.69) (AGIBILITA' DI PS)

ART.141 BIS DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TULPS (635/1940) COMMISSIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

-SCIA (ART.4 COMMA 2 DLGS.222/2016) (FINO A 200 PERSONE)

(ASSEVERAZIONE DI RISPONDENZA DEL LOCALE ALLE REGOLE TECNICHE DEL DM AGOSTO 1996 PER MANIFESTAZIONI FINO A 200 PERSONE SEDUTE)

DM 19 AGOSTO 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di Pubblico spettacolo)



La Normativa di riferimento

PUBBLICO SPETTACOLO – SAFETY & SECURITY

-TITOLO IX DEL DM 19 AGOSTO 1996: RILASCIO LICENZA SENZA COMMISSIONE

-ALTRE NORME: DPR 151/2011

-Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 07-06-2017, n. 555/OP/0001991/2017/1

Attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica

Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli (CCVLPS)

- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 07-06-2017,

n. 555/OP/0001991/2017/1

Attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica



La Normativa di riferimento

PUBBLICO SPETTACOLO – SAFETY & SECURITY

-Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. 11464 del 19.06.2017, concernente "Manifestazioni pubbliche.

Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety

- Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20/07/2017

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

-Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro n. 11001 del 28/07/2017 (Circolare Gabrielli)

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Direttiva

-Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro n. 11001/1 del 18/07/2018

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Direttiva



La Normativa di riferimento

Normative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- **Costituzione:** (articoli 32, 35,41)
- **Codice Civile:** (articoli 2043, 2050, 2086, 2087)
- **Codice Penale:** (articoli 437, 451, 589, 590)
- **DPR 303/56:** Norme generali per l'igiene del lavoro (art.64 --- Ispezioni);
- **DM 3 aprile 1957:** Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del DPR 547/55
- **DM 12 settembre 1958:** Istituzione Del registro degli infortuni
- **DM 22 febbraio 1965:** attribuzione all'ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra
- **DPR 1124/65:** Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro



La Normativa di riferimento

Normative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- DM 2 settembre 1968: Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi sostitutive di quelle indicate nel DPR 164/56
- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori
- Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale
- DPR 619/80: Istituzione dell'ISPESL
- DM 4 marzo 1982: Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati
- DM 28 maggio 1985: Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e Allo smontaggio dei ponteggi metallici
- DM 10 agosto 1984: Integrazioni al DM 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni
- D.Lgs. 758/94: Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro



La Normativa di riferimento



La Normativa di riferimento

Normative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Circolare del Ministero del Lavoro 13 agosto 2012, n° 23

Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306---1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”) in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11 (denuncia INAIL ex ISPEL), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del succitato decreto. Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

La Normativa di riferimento

Normative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro



La Normativa di riferimento

I CANTIERI DELLO SPETTACOLO NON SONO CANTIERI EDILI!!!

NON SONO PARAGONABILI AI CANTIERI EDILI, DIFFERISCONO PER TEMPI, MODALITA', LAVORAZIONI, MANSIONI E PARTI ATTRICI PRESENTI

• **Decreto Interministeriale 22 luglio 2014:** "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" --- Gazzetta Ufficiale , Serie Generale n.183 dell'8 agosto 2014.


• **CCNL Cooperative dello spettacolo**
«Novembre 2014»



SICUREZZA NELLO SPETTACLO

- PROGETTAZIONE EVENTO, SCELTA DELLE VENUE
- PROGETTAZIONE STRUTTURE, IMPIANTI, TECNOLOGIE
- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI**
- **VERIFICA ITP AZIENDALI**
- **PIANI OPERATIVI DELLA SICUREZZA**
- **DUVRI per le fasi di Show e per assistenza eventi**





QUALI SONO GLI EVENTI RACCHIUSI NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

- CONCERTI OUTDOOR ED INDOOR
- FESTIVAL
- RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
- LIVE NEI CLUB, NEI LOCALI, NELLE PIAZZE
- PROGRAMMI TELEVISIVI CON PUBBLICO
- EVENTI PRIVATI (CORPORATE, PRESENTAZIONI, INAUGURAZIONI ECC.)
- INTRATTENIMENTO
- FESTE DI PIAZZA (SAGRE, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE)
- FIERE
- SFILATE



ARRIVA IL CORONAVIRUS




DIFFUSIONE DEL VIRUS

- **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020)**
Possibilità di sospensione, con DPCM, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura
- **Si susseguono DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali le previsioni del D.L.**



DIFFUSIONE DEL VIRUS

- **art. 1 del DPCM 4 marzo 2020** dispone, sull'intero territorio nazionale, dal 4 marzo al 3 aprile 2020, la **sospensione** di **eventi e spettacoli di qualsiasi natura**, inclusi quelli cinematografici in ogni luogo, sia pubblico sia comportassero affollamento di persone e non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro



DIFFUSIONE DEL VIRUS

-l'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 – le cui disposizioni si sono applicate dall'8 marzo al 3 aprile 2020 –aveva generalizzato, **indipendentemente** dal requisito della **distanza interpersonale**, le sospensioni indicate e aveva aggiunto quelle relative all'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura



DIFFUSIONE DEL VIRUS

-Il DPCM 9 marzo
nazionale le mis
e altre 14 provinc
2020, valide sem
sospensione deg
compresi quelli di
in luoghi chiusi
d'esempio, granc



l'intero territorio
egione Lombardia
o DPCM 8 marzo
20, fra le quali la
blico o privato, ivi
, anche se svolti
, quali, **a titolo**
ri"

LOCKDOWN



Idee per ripartire ?



DIFFUSIONE DEL VIRUS

-D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020) ha previsto che, **può essere disposta**, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, **originariamente, fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), **la limitazione o sospensione di eventi** e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale**, la **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, centri culturali**, nonché la **limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico** o la chiusura di **istituti e luoghi della cultura**, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi



DIFFUSIONE DEL VIRUS

-DPCM 10 aprile 2020 conferma la **sospensione**, fino al **3 maggio 2020**, degli eventi di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

-DPCM 26 aprile 2020, conferma le sospensioni già previste fino al 17 maggio 2020, sostituendo, però, il riferimento ai grandi eventi con quello agli **eventi di qualunque tipologia ed entità**



DIFFUSIONE DEL VIRUS

-il **D.L. 16 maggio 2020, n. 33** (L. 74/2020) nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che **gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura** con la presenza di pubblico, compresi quelli **di carattere culturale**, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, **si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici**, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020



DIFFUSIONE DEL VIRUS

- il **DPCM 17 maggio 2020** conferma fino al **14 giugno 2020** la **sospensione** delle attività dei **centri culturali**, degli **spettacoli** aperti al pubblico in **sale teatrali**, **sale da concerto**, **sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto. Inoltre, dispone che, **dal 18 maggio 2020**, il **servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano **modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**.



DIFFUSIONE DEL VIRUS

-DPCM 11 giugno 2020 (art. 1, co. 1, lett. p), dispone che, dal 15 giugno 2020:- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto siano svolti con **posti a sedere preassegnati e distanziati** e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. **Restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate. Restano comunque sospese, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.** Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una **diversa data di ripresa** delle attività, **nonché un diverso numero massimo di spettatori** in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi **comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10**. Le disposizioni del DPCM, originariamente efficaci fino al 14 luglio 2020, hanno sostituito quelle del DPCM 17 maggio 2020 e poi prorogate fino al 31 luglio 2020 dal **DPCM 14 luglio 2020**.

DIFFUSIONE DEL VIRUS

-ORDINANZE REGIONALI

Inizialmente anche ampliative rispetto ai DPCM in relazione al diffondersi dei numeri epidemiologici **successivamente solo restrittive**

- il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 aggiornato al 24 aprile 2020;
- **il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri**

(controllo temperatura, Dpi, gestione fornitori, distanziamento sociale, informazione lavoratori, gestione contagi aziendali, comitato Covid, integrazione psc, pos e documenti sicurezza aziendali, lavoro agile, no trasferte, pulizia e igiene, gestione spazi comuni, organizzazione cantiere con turnazione e rimodulazione)

Quindi si riparte?

- DPCM 7 agosto 2020 (tutto invariato ma **restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti** in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate, **a decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico)

Proroga fino al 7 ottobre con il DPCM 7 settembre 2020

ATTENZIONE

Altri DPCM

-DPCM 13 ottobre 2020 le disposizioni sono state modificate dal 13 ottobre 2020 ed applicate, con le modifiche in vigore fino al 25 ottobre 2020.

-DPCM 24 ottobre 2020 le disposizioni si sono applicate dal 24 ottobre 2020 (sospensione del DPCM 3 novembre 2020, le cui disposizioni, in generale, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020).



Altri DPCM

Dal 6 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale:

- **sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (già sospesi dal 26 ottobre 2020);
- sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (già vietati dal 26 ottobre 2020);
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza (già sospesi dal 26 ottobre 2020);
- sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (novità del nuovo DPCM)

Il DPCM 3 NOVEMBRE viene rettificato con il DPCM del 3 dicembre 2020
(**in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021**)

DOMANDA

PERCHE' FERMARE LO SPETTACOLO DAL
VIVO SE E' UN "LUOGO SICURO"?

DALLA RIAPERTURA **UN SOLO CONTAGIO**
SU 350MILA SPETTATORI (AGIS)



QUALCHE NUMERO PER RIFLETTERE



La
ge
co
la

le
d
o
la

quelli solo nella musica



QUALCHE NUMERO PER RIFLETTERE

**NEL 2019 (*PERIODO D'ORO PER LA
MUSICA*) LA SPESA DEL PUBBLICO
COMPLESSIVA SI E' ATTESTATA SUI 4,99
MLD, IN CRESCITA DEL 2,9% SUL 2018.**



QUALCHE NUMERO PER RIFLETTERE

***NEL PRIMO SEMESTRE 2020 IL SETTORE
SPETTACOLO AVEVA PERSO IL 50% DEL
FATTURATO, AD OTTOBRE IL 95%, A
FINE ANNO SI PREVEDE UN 97%***



CHI RUOTA ATTORNO ALLO SPETTACOLO?

- **COMMITTENZA**
- **AGENZIE NAZIONALI**
- **MANAGEMENT**
- **PRODUZIONE**
- **TECNICI ABILITATI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE (CONSULENTI, PROGETTISTI, TECNICI PER PUBBLICO SPETTACOLO, CSP-CSE, TECNICI PER SAFETY & SECURITY)**
- **FORNITORI DI STRUTTURE, TECNOLOGIE, SERVIZI**
- **TECNICI**
- **SCENOGRAFI**
- **FONICI**
- **INGEGNERI DEL SUONO**
- **LIGHT DESIGNER**
- **RIGGING**
- **BACKLINER**
- **MACCHINISTI**
- **SUBFORNITORI**
- **FORNITORI LOCALI**



CHI RUOTA ATTORNO ALLO SPETTACOLO?

- **ADDETTI EFFETTI SPECIALI**
- **GESTORI VENUE**
- **PROMOTER**
- **SERVIZI DI FACCHINAGGIO**
- **SCAFFOLDER**
- **NOLEGGIO MEZZI**
- **NOLEGGIO ATTREZZATURE**
- **RUNNER**
- **CATERING IN TOUR**
- **CATERING LOCALI**
- **SERVIZIO GUARDIANIA E PORTIERATO**
- **SECURITY SHOW**
- **TICKETING**
- **ACCOUNTING**
- **PUBBLICITA' E SERVIZI PUBBLICITARI**

CHI RUOTA ATTORNO ALLO SPETTACOLO?

- **LOGISTICA E TRASPORTI**
- **FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI**
- **STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE**
- **FORNITURA SERVIZI IGIENICI**
- **FORNITURA CONTAINERS**
- **ADDETTI SARTORIA**
- **ADDETTI LAVORI FALEGNAMERIA**
- **FERRAMENTA**
- **ESERCIZI PER GENERI ALIMENTARI**
- **FISIOTERAPISTI**
- **ASSOCIAZIONI PRONTO SOCCORSO**
- **ADDETTI ANTINCENDIO**
- **STEWARD E HOSTESS**



CHI RUOTA ATTORNO ALLO SPETTACOLO?

- **ADDETTI FOTOGRAFIA**
- **CORPO DI BALLO**
- **COREOGRAFI**
- **MUSICISTI**
- **MERCHANDISING**
- **ADDETTI PULIZIE**
- **TRASPORTI**
- **ENTI PUBBLICI E PRIVATI**



CHI RUOTA ATTORNO ALLO SPETTACOLO?

GLI SPETTATORI



Lo spettacolo è nello spettatore. (Alphonse de Lamartine)

